



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 3/2016

LA FINANZIARIA 2016

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la **Finanziaria 2016** (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. *“Legge di stabilità 2016”*, **in vigore dall’1.1.2016**.

Tra le principali disposizioni di natura fiscale la Finanziaria 2016 prevede:

NOVITÀ IMU – commi da 10 a 13, 15 e 53

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In particolare **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9)**, concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

-il contratto sia **registrato** (costo 200 Euro oltre marche da bollo);

-il comodante:

possieda **un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

I Comuni pertanto non possono più disciplinare su tale problematica.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

E’ riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

-ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;

-**posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;

-ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;

-**ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ESENZIONE IMMOBILI COOPERATIVE EDILIZIE

L’esenzione IMU prevista per le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è **riconosciuta anche** nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono **destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica**.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’**IMU dovuta**, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

NOVITÀ TASI – comma 14, 28 e 54

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

L'**esenzione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:

-il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con **esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;

-il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

FABBRICATI "BENI MERCE"

Per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice**, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è **ridotta allo 0,1%** fintanto che **permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati**.

I Comuni possono **aumentare** detta aliquota **fino allo 0,25%** ovvero **diminuirli fino ad azzerarla**.

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un **nuovo periodo** in base al quale *"per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento"*.

REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI – commi da 21 a 24

È confermato che **a decorrere dall'1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta** *"tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"*.

Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

È **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l'**atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

Ciò comporta che per la determinazione dell'IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all'art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all'1.1 dell'anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.

NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA" – comma 55

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni "prima casa", è stato introdotto il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la **"nuova prima casa"** applicando le **relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI – comma 56

In sede di approvazione è stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES – commi da 61 a 66 e 69

In sede di approvazione è stato previsto che **a decorrere dall'1.1.2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, **l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:

dalla stessa data, è fissata all'**1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;

è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO – commi 74 e 87

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** la detrazione:

-per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€96.000**;

-per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora **fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** comunque denominati, per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016**, per interventi realizzati sugli **immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica**.

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI” – comma 74

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016**.

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” – comma 75

In sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio);
- che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
- in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
- acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

MAXI AMMORTAMENTI – commi da 91 a 94 e 97

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). In sede di approvazione è stata disposta **l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

ACQUISTO DI VEICOLI

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

BENI ESCLUSI

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

-in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;

-in **fabbricati e costruzioni**;

-nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:Industrie manifatturiere alimentari, Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

ACCONTI D'IMPOSTA

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (**2015** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, **2016**) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

REGIME FORFETARIO – commi da 111 a 113

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale modifica riguarda **l'aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è **abrogata la citata lett. d)** e contestualmente **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti €30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

CONTRIBUENTI "START UP"

In base al citato comma 65 in caso di "nuova" attività è prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

-il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

-l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

-qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

Forfettari "start up" dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – commi 126 e 127

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di "*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*", prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

a) in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese** (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

-in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni / crediti da pignorare**;

-in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità**;

-qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito** (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito "non si estende" alle cessioni / prestazioni "*per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano* correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni" (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere **emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge** ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

-con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;**

-con riferimento alle **altre fattispecie** anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.**

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST – commi da 142 a 144

In sede di approvazione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. "black list".

COSTI BLACK LIST

È disposta l'**abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR**, che prevede(va) l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "black list", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

CFC

È stato modificato l'art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:

-sono considerati **privilegiati** i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il **livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. Viene eliminato il riferimento, per l'individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad "*altri criteri e equivalenti*";

-i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).

Inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non "black list", anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167.

Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI (Carbon Tax) – comma 645

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al **gasolio a favore degli autotrasportatori** di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, **a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI – comma 652

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

-**in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;

-**nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 887 e 888

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

-**terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

-**partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

-alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;

-al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata "**unificata**" all'**8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 889 a 896

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE – commi da 898 a 899 e da 902 a 903

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **umentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

-art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l'**obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante** e che assicurino la relativa tracciabilità;

-art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l'**obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il **canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – commi 900 e 901

In sede di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni** applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno **estese dall'1.7.2016**, anche al pagamento **del parcheggio nelle "aree blu"**.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – comma 904

In sede di approvazione è stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di **importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici** ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI – comma 954 e 955

SPESE FUNEBRI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, "a partire dall'anno d'imposta 2015"; le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali".

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile "a partire dall'anno d'imposta 2015":

-è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi **presso Università statali e non statali**;
-relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI – commi da 960 e 963

Per le cooperative sociali ed i loro consorzi è introdotta l'aliquota Iva del 5% per le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati

CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA – comma 982

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

-l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
-**contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA – comma 6

È confermato il rinvio dell'aumento dell'IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, prevedendo:

-**l'aumento al 13%** dell'aliquota IVA del 10% **a decorrere dal 2017**;
-**l'aumento al 24% a decorrere dal 2017** (in luogo del 25%) e **del 25% dal 2018** (in luogo del 25,5%) dell'aliquota IVA del 22%.

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE – comma 59

È stato riscritto l'art. 13, Legge n. 431/98 che disciplina l'(in)efficacia nonché le conseguenze derivanti dalla **locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge**. In particolare, si evidenzia che:

-il comma 1 dispone ora che è **obbligo del locatore** provvedere a:

-**registrare** il contratto di locazione **entro il termine perentorio di 30 giorni**;

-fornire "documentata comunicazione" **dell'avvenuta registrazione al conduttore e all'amministratore** di condominio **entro i successivi 60 giorni**;

-il comma 4 specifica che:

con riferimento ai contratti di cui all'art. 2, comma 3 (a canone concordato) è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi **conclusi** in sede locale;

per i contratti di cui all'art. 2, comma 1 (in regime di libero mercato), **la nullità**, ricorrendo il contrasto con le disposizioni normative, **riguarda** "qualsiasi pattuizione *diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito*";

-il comma 5 interviene sull'art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 in base ai quali, per i soggetti che optano per l'applicazione della **cedolare secca**, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la **durata della locazione è stabilita in 4 anni** dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d'ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento**, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che ‘l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, *su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato*’;

-il comma 6 prevede che **al ricorrere dei casi di nullità** di cui al comma 4, il **conduttore può rivolgersi “all’autorità giudiziaria”** al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell’art. 2.

Tale richiesta può essere presentata dal conduttore **anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto** di locazione, **entro 30 giorni**. In tali casi **spetta al Giudice determinare il canone dovuto** che non può essere superiore al valore minimo definito ai **sensi dell’art. 2** ovvero dell’art. 5, commi 2 e 3.

Si evidenzia che in tale ultimo contesto la norma richiama ora il **valore minimo definito ai sensi dell’art. 2 (e non solo il comma 3 dell’art. 2)**. Ciò porta a ritenere che nel determinare il canone dovuto, il limite di riferimento non è soltanto il canone minimo previsto per i contratti a canone concordato (ferma restando l’applicazione dell’art. 5 per i contratti transitori);

-il nuovo comma 7 dispone che *“le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore della presente legge”* (ossia dall’1.1.2016);

-il nuovo comma 8 ripropone il medesimo testo contenuto nel comma 6 della versione previgente ai sensi del quale i riferimenti alla registrazione del contratto contenuti nella norma in esame non producono effetti se non vi è l’obbligo di registrazione del contratto.

CESSIONE DETRAZIONE SOGGETTI INCAPIENTI – comma 74

In sede di approvazione, con riferimento alle **spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, il **nuovo comma 2-ter** dell’art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

-i **titolari di reddito di pensione non superiore a €7.500**, di **redditi di terreni non superiori a € 185,92** e **dell’abitazione principale** con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);

-i **titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800** (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR); **di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato l’intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA” – commi da 76 a 84

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing**.

Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell’art. 15, TUIR, relativamente:

a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a €8.000**;

b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a €20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

-l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;

-il soggetto interessato:

abbia un’**età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all’atto della stipula del contratto;

non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un’età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

-è applicata **l’imposta di registro dell’1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing**

ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

-le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.

L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN – 85 e 86

In sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento di un **contributo fino ad un massimo di € 8.000** per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un **nuovo autocaravan** di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, **destinato alla demolizione**.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO – comma 88

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF / IRES** del **65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti**.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

-mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;

-mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;

-**consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto**.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – commi da 98 a 108

In sede di approvazione è stato introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che **acquistano beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019**.

La misura dell'agevolazione, collegata alle dimensioni dell'impresa, è così individuata:

-20% per le piccole imprese;

-15% per le medie imprese;

-10% per le grandi imprese.

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale ex art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento UE n. 651/2014, relativi **all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie** destinate a strutture produttive già esistenti / nuove.

Il credito d'imposta in esame:

-è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a € 1,5 milioni per le piccole imprese, € 5 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi

alla medesima categoria di beni della stessa struttura operativa, esclusi quelli relativi ai beni agevolati. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo sostenuto dalla società concedente;
-non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i beni agevolabili sopra accennati;
- ?è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
-deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione e in quelle di utilizzo. Non è applicabile il limite annuale di utilizzo di €250.000 ex art. 1, comma 53, Finanziaria 2008.
Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini fissati con uno specifico Provvedimento.
Il credito d'imposta in esame è subordinato al **rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato** di cui al citato Regolamento UE n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 14 relativo agli aiuti a finalità regionale.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP – commi 123 e 124

È aumentata **da €2.500 a €5.000** l'ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall'art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata.

Base imponibile IRAP	Ulteriore deduzione spettante
Fino a € 180.759,91	€5.000
Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€2.500
Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€1.250

La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, nella generalità dei casi, quindi **dal 2016**.

NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE – comma 128

In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, la **nuova lett. a-quater)** che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l'IVA con il meccanismo dello "split payment" ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – comma 129

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la **proroga anche per il 2016** della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

-non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

-maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – commi 130 e 132

In sede di approvazione sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

-entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);

-entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è **stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**.
Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE – commi da 134 a 138

In sede di approvazione, ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**.

La rateazione **non è concessa** se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

MODIFICHE AL REGIME “PATENT BOX” – comma 148

In base al regime opzionale del c.d. “Patent-box”, introdotto dalla Finanziaria 2015, a favore dei soggetti individuati dall'art. 2, DM 31.7.2015 (ditte individuali, società di persone, società di capitali ecc.) **i redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del relativo ammontare**.

In sede di approvazione sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina in esame:

-?in merito ai beni agevolabili il riferimento alle “*opere dell'ingegno*” è stato sostituito dalla locuzione “software protetto da copyright”;

-?qualora **più beni** (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili) **appartenenti ad un unico soggetto** siano:

- **collegati da vincoli di complementarità**;

- **utilizzati congiuntamente** ai fini della realizzazione di un prodotto / processo oppure di famiglie / gruppi di questi;

gli stessi possono **costituire un solo bene immateriale** ai fini della disciplina in esame.

RISCOSSIONE CANONE RAI – commi da 152 a 160

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

-il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a €100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;

-la mera esistenza di un'**utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è **ammessa esclusivamente** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con

modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;

-il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;

-il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

-è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2016, **non è più possibile presentare la denuncia di cessazione** dell'abbonamento radiotelevisivo **per suggellamento** in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro **adeguatamente sigillato** da parte della GdF **al fine di impedirne il funzionamento**.

PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 178 a 181

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

-opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;

-consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€3.250 annui**;

-non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

-relativamente ai **lavoratori** che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;

-**per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;

-con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato**.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – comma 203

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**.

CREDITO D'IMPOSTA "ART – BONUS" – commi 318 e 319

Per effetto delle modifiche all'art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (**c.d. "Art – Bonus"**) **spetta**:

-**a regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);

-nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza **65%** per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e **50%** per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI – comma 320

In sede di approvazione il credito d'imposta previsto dall'art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è **stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura** complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame.

SOPPRESSIONE TASSA UNITÀ DA DIPORTO – comma 366

In sede di approvazione è stata **soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto** ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.

ALiquota IVA 4% SETTORE EDITORIA – comma 637

L'**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" ossia alle "pubblicazioni identificate *da codice* ISBN o ISSN *veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica*".

EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI – IMPRESE E FONDI UE – comma 821

In sede di approvazione è previsto che **anche i liberi professionisti**, a prescindere dalla forma giuridica adottata, **potranno accedere ai piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)** facenti parte della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, in quanto equiparati alle PMI ed esercenti attività economica.

"CARD CULTURALE" DICIOTTENNI – commi 979 e 980

In sede di approvazione è prevista l'**assegnazione**, a tutti i **cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia** che **compiono 18 anni nel 2016**, di una "Carta elettronica":

-di **importo nominale massimo** pari a **€500**;

-da **utilizzare** per assistere a **rappresentazioni teatrali / cinematografiche**, acquistare **libri** e accedere a **musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo**.

Le somme così assegnate **non costituiscono reddito imponibile** per il beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo dell'**ISEE**.

È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame e l'importo da assegnare.

BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI – comma 984

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 **un contributo di €1.000** per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati** "*iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento*".

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*